

PER GARANTIRE LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA - 28 LUGLIO 2018 ORE 06:00

Dati antiriciclaggio: la Guardia di Finanza entra anche negli studi professionali

di Stefano Loconte - Professore Straordinario di Diritto Tributario, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima

Anche i professionisti rientrano tra i soggetti sottoposti agli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo. Pertanto, in virtù delle nuove regole che consentono all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza di accedere (anche ai fini fiscali) a documenti, dati, informazioni acquisiti in fase di espletamento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, anche avvocati, notai, dottori commercialisti e consulenti del lavoro potrebbero subire un accesso della Guardia di Finanza per la ricerca e l'acquisizione di dati antiriciclaggio. Con la circolare del 9 luglio 2018, la Guardia di Finanza ha illustrato la procedura.

Con la circolare n. 203301/2018 del 9 luglio 2018, la Guardia di Finanza ha definito le procedure operative relative all'**accesso alle informazioni antiriciclaggio** da parte delle autorità fiscali, anche degli Stati membri UE.

L'intento perseguito è chiaramente quello di implementare l'interscambio informativo in modo da contrastare in maniera più efficace i fenomeni di evasione ed elusione fiscale di dimensione ultranazionali e dare vita così ad un'azione di cooperazione complessivamente più incisiva e penetrante.

Leggi anche Antiriciclaggio: procedure operative per l'accesso alle informazioni

La questione relativa all'utilizzo dei **dati antiriciclaggio** nel contesto della mutua assistenza amministrativa fiscale ha assunto via via nel tempo connotati sempre più importanti.

Già a partire dal 2010, infatti, grazie all'approvazione dei Foreign Account Tax Compliance Act (**FATCA**) da parte degli USA, si è innescato un processo di implementazione globale di scambio multilaterale delle informazioni finanziarie.

A livello europeo, invece, l'accesso alle informazioni fiscali è stato reso possibile dalla direttiva n. 2011/16/UE (relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 29/2014), che è stata modificata, da ultimo, dalla direttiva n. 2016/2258/UE.

A livello nazionale, in particolare, a decorrere **dal 1° gennaio 2018**, in ragione delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 60/2018, di attuazione della citata direttiva n. 2016/2258/UE, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono accedere (anche ai fini fiscali) a **documenti, dati, informazioni** (anche in merito alla titolarità effettiva) che sono state acquisite in fase di

espletamento degli **obblighi di adeguata verifica della clientela** da parte dei soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio e questo perché, in realtà, adeguata verifica fiscale e adeguata verifica antiriciclaggio non sono altro che due facce della stessa medaglia.

Leggi anche

- Accertamenti fiscali con i dati antiriciclaggio
- Informazioni antiriciclaggio: libero accesso per le autorità fiscali
- Antiriciclaggio: al via lo scambio di informazioni tra Autorità fiscali

Ebbene, lo scorso 5 luglio, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza - in ossequio alla disposizione di cui all'art. 3, comma 3-*ter*, D.Lgs. n. 29/2014 (come modificato dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 60/2018) - hanno firmato un'apposita **Convezione** per la definizione dei **termini** e delle **modalità di esecuzione** dell'accesso ai dati ed alle informazioni antiriciclaggio acquisite in assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela.

Con la circolare n. 203301 del 9 luglio 2018, poi, la Guardia di Finanza ha inviato ai propri comandi regionali e interregionali l'**iter operativo** da seguire per guidare l'accesso alle informazioni antiriciclaggio da parte delle autorità fiscali, anche ultranazionali.

Accessi negli studi dei professionisti

Nella circolare viene specificato che l'azione della Guardia di Finanza a supporto dell'Agenzia delle Entrate si esplica solo nei confronti dei **soggetti** tenuti all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio **diversi da** quelli previsti dall'art. 4, legge n. 95/2015 (ossia, diversi dalle **istituzioni finanziarie**), poiché quest'ultimi sono già tenuti a comunicare all'Agenzia tutte le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti.

Rientrano tra i soggetti sottoposti agli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo anche i **professionisti**, intendendosi per tali **avvocati, notai, dottori commercialisti e consulenti del lavoro** che esercitano la propria attività in forma individuale, societaria o associata.

Dunque, la Guardia di Finanza - ricevuta una richiesta di informazioni da parte dell'autorità fiscale - ben potrebbe bussare alla porta di un professionista e disporre un accesso per la ricerca e l'acquisizione di documenti, dati, scritture e informazioni acquisite in fase di adeguata verifica della clientela.

È ovvio che una siffatta ispezione documentale potrà anche portare ad appurare l'**esattezza** e la **completezza** degli **adempimenti antiriciclaggio** e di ogni altro obbligo assegnato al professionista, nonché di rilevare eventuali **irregolarità** e **violazioni**.

Occorre segnalare, però, che una ricerca documentale "coattiva" durante un'ispezione va assolta obbligatoriamente soltanto quando il professionista non abbia adempiuto correttamente o lo abbia fatto solo parzialmente all'obbligo di esibizione e consegna della documentazione richiesta oppure quando sussistano motivi di ritenere che il professionista possa non adempiere correttamente agli obblighi di collaborazione richiesti dalla normativa antiriciclaggio.

La procedura

Quanto alle modalità, invece, viene specificato che lo scambio può avvenire unicamente a livello centralizzato fra l'Ufficio Cooperazione Internazionale dell'Agenzia delle Entrate e il Comando Generale del Corpo - Il Reparto della Guardia di Finanza, non essendo ammessi scambi fra strutture operative di livello inferiore.

Al punto 4. della circolare si legge poi che, qualora uno Stato membro UE trasmetta una **richiesta di informazioni**, la medesima deve o pervenire direttamente alla Guardia di Finanza ovvero essere trasmessa dall'Agenzia delle Entrate al Corpo - Il Reparto della Guardia di Finanza.

Una volta ricevuta l'istanza di cooperazione amministrativa, le unità della Guardia di Finanza procedono ad effettuare un **esame preliminare** sul contenuto, nonché ad approfondire - attraverso l'utilizzo delle **banche dati** - la posizione riguardante il soggetto interessato alla richiesta.

Quanto al **contenuto**, nella richiesta devono essere segnatamente indicati: l'oggetto; le generalità del soggetto nazionale che detiene le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela; le generalità del soggetto (ovvero dei soggetti) a cui fa riferimento la richiesta di cooperazione; le motivazioni della richiesta e ogni altra informazione utile.

Una volta ricevuta l'istanza, il Comando Generale della Guardia di Finanza, dovrà inoltrarla al Comando Provinciale competente per territorio, il quale, a sua volta, dovrà procedere con l'individuazione del Reparto operativo al quale verrà concretamente demandato l'espletamento della stessa.

Il Reparto investito dell'operazione, dovrà aver cura di riscontrare le richieste di informazioni comunicandone l'esito, nel **termine ordinario di 70 giorni** (decorrenti dal ricevimento della stessa) ovvero, nei casi di **maggior complessità, entro 90 giorni** dal ricevimento.

Dunque, ci si augura che queste analisi finanziarie su casi di cross border oggetto di scambio, aiutino concretamente le Autorità competenti a contrastare in modo sempre più efficace i fenomeni di evasione ed elusione fiscale.